

REGOLAMENTO G.A.S.



il Germoglio

PARTE GENERALE

Art. 1 - Denominazione

Nell'ambito dell'associazione "il Germoglio" viene svolta l'attività di "gruppo di acquisto solidale".

Di seguito per "socio" si intende chiunque aderisce all'attività del gruppo di acquisto nel rispetto del seguente regolamento.

Art. 2 - Obiettivi

Sviluppare e mettere in pratica il consumo critico, acquistando e consumando prodotti biologici e/o biodinamici, dando preferenza a produttori locali e del commercio equo. Per i prodotti non alimentari particolare attenzione verrà data all'eticità, all'ecologia e al rispetto dei diritti dei lavoratori.

Rendere trasparenti i prezzi e contenerli ad un livello congruo con il costo effettivo sostenuto dal produttore, riducendo i ricarichi dovuti alla commercializzazione.

Promuovere l'attenzione ed il rispetto delle risorse, naturali e materiali, dei saperi e delle tecniche tradizionali.

Generare comportamenti di domanda attiva dei cittadini-consumatori, innescando circuiti economici locali basati sul contatto diretto tra consumatori e produttori.

Art. 3 - Il Socio

Si intende chiunque aderisce all'attività di gruppo di acquisto nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

A tutti i soci è richiesto di collaborare attivamente nel gruppo d'acquisto, tenendo ovviamente conto delle attitudini di ciascuno.

I soci sono tenuti a rinnovare l'adesione all'Associazione entro il 31/12 di ogni anno dando il benestare all'addebito della quota sociale di euro 10,00 sul sito. Oltre tale termine al socio verranno inibiti gli ordini fino alla regolarizzazione della quota. Decorso 6 mesi senza che il socio abbia versato la quota associativa, lo stesso verrà cancellato dall'elenco soci.

Oltre alla quota associativa si richiede al socio di contribuire alla copertura delle spese relative al sistema gestionale/informatico nella misura stabilita annualmente.

Le prestazioni fornite dai soci sono libere, volontarie, ispirate ai principi di mutualità e solidarietà. Tutte le prestazioni hanno carattere amichevole e di volontariato; pertanto non vengono in alcun modo remunerate.

Art. 4 - Attività ed organizzazione

- a) Approfondimento di temi legati alla produzione, al consumo, alla trasformazione ed alla conservazione dei prodotti ed in particolare degli alimenti; analisi delle offerte di fornitura di servizi presenti sul mercato e dei vantaggi ottenibili come gruppo d'acquisto; condivisione delle informazioni raccolte;
- b) Selezione dei prodotti e relativi fornitori;
- c) Promozione dell'acquisto di prodotti sfusi per ridurre l'uso eccessivo degli imballaggi;
- d) Raccolta degli ordini dai soci;
- e) Effettuazione dell'acquisto associativo e pagamento del fornitore;
- f) Trasporto e/o ricezione dei prodotti;
- g) Distribuzione dei prodotti ordinati tra i soci;
- h) Incasso del corrispettivo utilizzando le forme più idonee;
- i) Effettuazione di tutte le operazioni amministrative necessarie per la gestione del gruppo e degli acquisti.

Art. 5 – Zone

L'associazione è suddivisa in due zone territoriali, esse sono costituite da un minimo di 10 soci. E' facoltà dell'assemblea dei soci suddividere ulteriormente le zone qualora all'interno di ciascuna di esse venga superato il numero di 50 soci.

E' facoltà di ciascuna zona riunirsi in assemblea in maniera autonoma, coordinati dal consigliere delegato per la zona.

Art. 6 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di promuovere e coordinare le attività, vigilare sull'attuazione del presente regolamento ed essere portavoce di quanto deliberato nelle assemblee dei soci. All'interno del consiglio direttivo vengono individuati due consiglieri con il compito di seguire la rispettiva zona e di rappresentarne le esigenze.

Convoca riunioni elaborando l'ordine del giorno da sottoporre all'assemblea, raccoglie e fissa argomenti di discussione, sollecita e coordina le attività del gruppo e tiene documentazione di quanto stabilito dall'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo può effettuare delibere nell'interesse dei soci, salvo successivamente far ratificare la delibera dall'Assemblea.

Il tesoriere è colui che amministra i fondi dell'associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari, effettua i pagamenti ai fornitori e gestisce i flussi di pagamento dei soci.

Art. 7 - Il referente produttore generale

Il referente produttore generale cura i rapporti con i produttori e con i referenti produttori di zona. Predisponde l'elenco dei prodotti ordinabili.

A fine anno tutti i referenti generali si trovano per pianificare il calendario ordini per l'anno successivo.

Per ogni fornitore esisterà un solo referente generale.

Per suddividere in modo equo il carico di lavoro, ogni socio può gestire al massimo due referenze generali e/o di zona (salvo deroghe dell'assemblea dei soci).

Art. 8 - Il referente produttore di zona

Il referente produttore di zona cura la distribuzione locale e ha il compito di imputare l'importo dovuto dal socio all'interno del gestionale.

Ogni zona deve avere il proprio referente produttore di zona. Per gli ordini particolarmente impegnativi è possibile prevedere un socio che coadiuvi la distribuzione.

E' compito del referente di zona:

- controllare la rispondenza della quantità e della qualità dei prodotti con quanto richiesto nell'ordine inviato al fornitore;
- richiedere e trattenere la documentazione fiscale;
- vigilare sulla congruità degli ordini segnalando al consiglio direttivo eventuali anomalie
- attivarsi tempestivamente al fine di segnalare per iscritto al fornitore le eventuali difformità riscontrate.

Per suddividere in modo equo il carico di lavoro, ogni socio può gestire al massimo due referenze generali e/o di zona (salvo deroghe dell'assemblea dei soci).

Art. 9 - Responsabile informatico

Il responsabile informatico si occupa di supportare i soci nella configurazione della casella di posta elettronica, nella formazione all'utilizzo del programma e fornisce assistenza ai referenti e al consiglio direttivo per risolvere eventuali problemi con il gestionale.

Il responsabile informatico cura il sito dell'associazione.

Art. 10 - Assemblea dei soci

All'assemblea dei soci, oltre alle funzioni previste dallo statuto, compete:

- discutere ed approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- verificare le attività svolte dal consiglio direttivo;
- provvedere alle eventuali modifiche dello statuto e del regolamento;
- valutare nuovi prodotti e nuovi produttori;
- deliberare sulle quote associative;
- deliberare in merito all'eventuale ricorso da parte dei soci esclusi;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare il liquidatore.

Con cadenza periodica (almeno una volta a trimestre) l'assemblea si riunisce ed è presieduta dal presidente, dal vicepresidente o in mancanza dal socio più anziano fra i presenti.

La comunicazione di convocazione deve essere inviata ai soci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione tramite mail e deve indicare chiaramente gli argomenti oggetto di discussione.

Fermo restando quanto previsto dallo statuto per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione, tutte le decisioni, compreso la modifica del presente regolamento, sono assunte a maggioranza dei soci presenti e l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti.

Art. 11 - Comunicazioni

Pur non limitando l'utilizzo di altri mezzi comunicativi, la posta elettronica rimane strumento preferenziale per l'inoltro delle comunicazioni ai soci.

Chi non dispone di apparecchiature informatiche, per ricevere le notizie è tenuto ad accordarsi con altro socio che ne sia munito.

Art. 12 - Responsabilità dei soci e dell'associazione

I compiti assunti dai soci devono essere portati a termine dagli stessi con diligenza e secondo le regole della correttezza. Il socio si impegna a non intraprendere alcuna iniziativa che possa danneggiare l'associazione o che sia in contraddizione alle sue finalità.

I soci si impegnano a dirimere bonariamente eventuali controversie tra loro insorte.

In ogni caso i soci e l'associazione sono esonerati da ogni responsabilità per i danni cagionati da vizi dei prodotti acquistati o dalla prestazione di servizi non forniti direttamente dall'associazione stessa.

Gli acquisti devono soddisfare le esigenze del socio-famiglia. E' quindi vietato acquistare prodotti per "non soci", rivenderli e utilizzare i prodotti per attività commerciali.

PARTE OPERATIVA

Art. 13 - Iscrizione al G.A.S.

L'aspirante socio deve partecipare ad una presentazione dell'associazione a cura di almeno un membro del consiglio direttivo. L'iscrizione al g.a.s. avviene compilando l'apposito modulo di adesione con il quale il nuovo socio approva e si impegna a rispettare lo statuto e il presente regolamento, pena l'esclusione dal gruppo. Il richiedente assume da subito la qualità di socio in attesa della ratifica da parte del consiglio direttivo.

Art. 14 - Selezione dei prodotti e dei fornitori

La selezione dei prodotti e/o servizi e dei relativi fornitori viene effettuata dall'assemblea dei soci in base ai seguenti criteri:

- a) predilezione di prodotti di "base",
- b) predilezione di fornitori locali che:
 - utilizzano materie prime locali
 - applicano tecniche di produzione a basso impatto sulle risorse naturali e per la salute dell'uomo
- c) garanzia di serietà del fornitore.

Ogni socio può proporre nuovi fornitori, prodotti e servizi da inserire nel paniere d'acquisto; i suggerimenti sono poi valutati ed eventualmente approvati dall'assemblea.

Per ogni fornitore deve essere compilata la scheda di presentazione del produttore allegando le certificazioni e tutta la documentazione disponibile.

E' facoltà dell'assemblea approvare produttori in fase di certificazione biologica e/o biodinamica. Per i prodotti trasformati l'assemblea può approvare gli articoli previa verifica della conformità degli ingredienti.

Art. 15 - Gestione ordini e distribuzione prodotti

Il calendario degli ordini verrà stabilito in base alle richieste dei soci ed alla disponibilità del referente del fornitore. Una volta che il referente generale ha caricato l'ordine il socio può effettuare l'ordine sul gestionale entro la data indicata nello stesso.

Il referente di zona stabilisce il luogo e i tempi della consegna in modo da agevolare il ritiro da parte dei soci ordinanti e ne dà avviso utilizzando i mezzi previsti dal gestionale (email e sms). Tra il momento del ritiro e quello della distribuzione è compito del referente la custodia della merce.

Trascorse 24 ore dal termine fissato per la distribuzione ai soci ordinanti, specialmente nei casi in cui il prodotto è per natura deperibile (formaggi, latte fresco non pastorizzato, carni, ecc.) il referente che si occupa della stessa non è più tenuto a rispondere della qualità della merce.

Se impossibilitato al ritiro, il socio ordinante ne dà avviso al referente con il quale viene eccezionalmente fissato un nuovo termine, fermo restando che il prodotto deve essere accettato nello stato in cui si trova.

Nell'eventualità in cui il socio non provveda al ritiro dell'ordine, salvo diversi accordi di ritiro con il referente di zona, entro 4 giorni dalla data di consegna prevista, la merce in giacenza verrà devoluta ad associazioni caritatevoli che si occupano della distribuzione di generi alimentari alle persone bisognose. Il costo della merce verrà regolarmente addebitato al socio.

Eventuali spese di trasporto addebitate dal fornitore verranno ripartite in modo proporzionato all'ammontare dell'ordine di ciascun socio.

Qualora i prodotti ordinati debbano essere ritirati presso il fornitore e che lo stesso sia particolarmente distante, il consiglio direttivo può deliberare un rimborso chilometrico forfettario nei confronti del referente o dell'incaricato del ritiro.

Art. 16 - Pagamento degli ordini

Gli acquisti effettuati dal socio nel corso di ogni mese verranno a lui addebitati entro il 20 del mese successivo a mezzo disposizione bancaria permanente assieme alle relative spese bancarie.

Il fornitore verrà pagato entro il 30 del mese successivo alla chiusura dell'ordine.

È compito dei referenti (generalisti e di zona) provvedere alla chiusura degli incassi entro il 4 del mese successivo alla consegna.

Art. 17 - Collaborazione con altri GAS

E' prevista ed auspicabile la collaborazione con altri GAS per i seguenti scopi:

- iniziative di sensibilizzazione ed informazione su particolari tematiche;
- organizzazione corsi, visite ai produttori e altre iniziative legate all'attività del GAS;
- raccolta degli ordini ai fornitori.